

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E
GIUDIZIARI IN ARPA PIEMONTE**

Prima applicazione del Regolamento europeo n. 679 del 2016

Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 46 del 18/05/2018

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	Pag	2
Art. 2	Disposizioni generali	Pag	3
Art. 3	Definizioni	Pag	3
Art. 4	Tipi di dati e di operazioni eseguibili	Pag	5
Art. 5	Titolare del trattamento	Pag	5
Art. 6	Registro delle attività di trattamento	Pag	6
Art. 7	Responsabile del trattamento	Pag	6
Art. 8	Incaricati del trattamento	Pag	6
Art. 9	Responsabile del trattamento dati informatici e telematici (D.I.T.)	Pag	6
Art. 10	Responsabile della Protezione dei dati	Pag	7
Art. 11	Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici	Pag	8
Art. 12	Rapporti con le Organizzazioni Sindacali	Pag	8
Art. 13	Modalità di comunicazione	Pag	9
Art. 14	Diffusione di dati personali	Pag	9
Art. 15	Dati relativi a concorsi e selezioni	Pag	9
Art. 16	Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati	Pag	9
Art. 17	Consenso	Pag	10
Art. 18	Diritto all'oblio	Pag	10
Art. 19	Entrata in vigore – Pubblicità	Pag	11

Art. 1 Oggetto e finalità

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione europea, a partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE Privacy (di seguito per comodità **Gdpr**) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il presente regolamento, in fase di prima attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE 2016/679 e nelle more della sua diretta applicazione, in conformità alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e s.m.i.), identifica le tipologie di dati e di operazioni eseguibili da parte di Arpa Piemonte.

Premesso che le strutture dell'Arpa, per la gestione delle attività ad esse attribuite dalla legge e nello svolgimento delle funzioni istituzionali, trattano prevalentemente dati personali comuni, mentre il trattamento di dati sensibili e giudiziari attiene specificamente alle categorie di trattamenti raggruppate secondo l'elenco, di cui all'allegato A, dello schema tipo di Regolamento (artt. 20-21 del D.Lgs 196/03) predisposto dalla Regione Piemonte per i trattamenti di competenza degli Enti controllati/vigilati dalla Regione stessa ed approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali.

Il Regolamento regionale è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04 luglio 2016, n. 9/R (*Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)*).

Il trattamento dei dati personali di cui l'Arpa è Titolare dovrà avvenire nel rispetto e a garanzia dei principi di cui all'art. 5 del Gdpr, ovvero secondo i principi di:

- **integrità e riservatezza**: intesa come garanzia che i dati sono trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche o organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- **liceità, correttezza e trasparenza**: intesa come assicurazione che nei confronti dell'interessato i dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

- **limitazione della finalità:** i dati sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tale finalità, un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
 - **minimizzazione dei dati:** i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - **esattezza:** i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - **limitazione della conservazione:** intesa come garanzia che i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica quando necessario, a garanzia per gli utenti della fruibilità dei dati e dei servizi, evitandone la perdita.
- Il presente documento si applica a tutti i trattamenti di dati personali comuni e sensibili/giudiziari effettuati dall'Arpa, in tutte le aree fisiche occupate dalla stessa Agenzia.

Art. 2 Disposizioni generali

Qualunque trattamento di dati personali da parte di Arpa è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o gestionali correlate. Nel trattare i dati Arpa osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal vigente codice in materia di protezione dei dati personali (anche in relazione alla diversa natura dei dati), dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico perseguito dall'Agenzia, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, si definisce come:

a) **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica *identificata o identificabile* ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b) **dato sensibile**: ogni particolare informazione che concerne la sfera personale dei singoli che rilevi:

- b1) – l' origine razziale od etnica;
- b2) –le opinioni politiche;
- b3) –le convinzioni religiose o filosofiche
- b4) –l' appartenenza sindacale;
- b5) –lo stato di salute;
- b6) – la vita e l'orientamento sessuale;
- b7) – i dati genetici;
- b8) – i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica;

c) **trattamento dei dati**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

d) **archivio**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

e) **titolare del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

f) **responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

I dati trattabili sono esclusivamente quelli essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, in particolare:

- a) qualora il trattamento sia previsto da una espressa ed esaustiva disposizione di legge;
- b) qualora si evidenzia una rilevante finalità di interesse pubblico, dopo individuazione della fattispecie, su richiesta dell'Amministrazione, effettuata dall'Autorità garante.

I dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale degli individui sono conservati separatamente da tutti gli altri e archiviati con modalità di segretezza.

Art. 4 Tipi di dati e di operazioni eseguibili

I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui al successivo articolo 5, nelle schede allegate al presente regolamento, a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento UE 2016/679 prevede che per alcune tipologie di trattamento, in particolare per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari svolti dai soggetti pubblici per finalità di rilevante interesse pubblico, nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 Codice), potranno restare in vigore (**art.6, paragrafo 2, Gdpr**) le misure di sicurezza attualmente previste, ove tali regolamenti contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti (Cfr. *“Guida all'applicazione del Regolamento Europeo in Materia Protezione dei dati Personali”* del Garante Privacy, p.27).

Art. 5 Titolare del trattamento

Ai fini dell'applicazione delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali, nell'ambito delle finalità istituzionali, l'Agenzia è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nelle proprie banche dati automatizzate o cartacee.

Le competenze del Titolare sono esercitate dal Direttore Generale dell'Agenzia o da suo delegato formalmente individuato.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, oltre quanto più in generale disposto dal Codice ed alla luce del **principio di “responsabilizzazione” (accountability)** introdotto dal Gdpr, ha il compito di:

- dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- redigere, anche attraverso un Responsabile designato, un **registro delle attività di trattamento (art.30 Gdpr)**, che attesti che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento UE, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo (Garante);
- nominare il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**;
- nominare i **responsabili del trattamento**.

Art. 6 Registro delle attività di trattamento

Il Titolare deve tenere il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità in forma scritta, anche in formato elettronico, ed è tenuto a metterlo a disposizione dell'Autorità Garante per ispezioni e controlli.

Il registro deve contenere:

- il nome del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO);
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- ove possibile, i termini ultimi per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate, in modo da *“garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”* del trattamento”.

Art. 7 Responsabile del trattamento

I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nelle persone dei dirigenti responsabili di Struttura Complessa e Semplice dell'Agenzia. Ciascuno di questi, in considerazione dell'assetto organizzativo di Arpa Piemonte, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03, è designato responsabile delle operazioni di trattamento, gestione, conservazione e distruzione di dati personali utilizzati presso la struttura di competenza per le finalità legate all'esecuzione del proprio incarico.

Art. 8 Incaricati del trattamento

Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento dati, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto dal Responsabile del trattamento e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 9 Responsabile del trattamento dati informatici e telematici (D.I.T.)

La responsabilità del trattamento dei dati informatici e telematici è attribuita al Responsabile della Struttura Semplice Sistemi Informativi e Servizi Informatici. Le competenze del Responsabile di cui sopra riguardano l'attività di controllo e gestione degli impianti di elaborazione o di sue

componenti, di basi di dati, di reti, di apparati di sicurezza e di sistemi di software complessi (nella misura in cui consentono di intervenire su dati), l'individuazione e attuazione di tutte le procedure fisiche, logiche e organizzative per tutelare la sicurezza e la riservatezza nel trattamento dei dati informatici.

Il Responsabile del trattamento dati informatici e telematici designa, per iscritto, gli amministratori di sistema, previa individuazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Art. 10 Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer)

Il DPO svolge un ruolo chiave nel promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia e contribuisce a dare attuazione ad elementi essenziali del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) quali: i principi fondamentali del trattamento, i diritti degli interessati, la protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, i registri delle attività di trattamento, la sicurezza dei trattamenti e la notifica e comunicazione delle violazioni di dati personali.

In ottemperanza all'art. 39 comma 1 del Reg. UE 2016/679 il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relativi alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) cooperare con l'autorità di controllo;
- d) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Reg. UE 2016/679, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) predisporre, gestire e aggiornare in collaborazione con le Strutture dell'Agenzia, il Registro dei trattamenti;
- f) fornire supporto alla revisione delle informative al trattamento dati ed al consenso informato al fine di conformarle alle prescrizioni del Regolamento;

- g) fornire supporto al Titolare in ordine alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e vigilanza sullo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- h) svolgere attività di indirizzo, consulenza e formazione al personale dell'Agenzia ed in particolare al Titolare e ai Responsabili di trattamenti dati nominati ai sensi dell'attuale Codice della Privacy;
- i) svolgere le funzioni comunque assegnate dalla normativa al tempo vigente.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. Il conferimento dell'incarico è effettuato con atto scritto del Direttore Generale, mediante Decreto e il suo nominativo viene comunicato all'Autorità di controllo.

Art. 11 Responsabile della Conservazione dei Documenti Informatici

Con Decreto del Direttore Generale n.111 del 03.11.2016 si è individuato il Direttore Amministrativo dell'Arpa Piemonte, quale Responsabile della conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 03.12.2013 (*"Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n.82 del 2005"*) e s.m.i

Art. 12 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali

L'Arpa così come le pubbliche amministrazioni può comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: come il numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, gli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori.

L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).

Art. 13 Modalità di comunicazione

Fuori dei casi in cui forme e modalità di divulgazione di dati personali siano regolate specificamente da puntuali previsioni (cfr. art. 174, comma 12, del Codice), l'Agenzia deve utilizzare forme di comunicazione individualizzate con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare se sensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni in plico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente la documentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazioni telematiche individuali).

Art. 14 Diffusione di dati personali

La diffusione di dati personali riferiti ai lavoratori può avvenire quando è prevista espressamente da disposizioni di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m) e 19, comma 3, del Codice), anche mediante l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").

L'Arpa Piemonte valorizza l'utilizzo di reti telematiche per la messa a disposizione di atti e documenti contenenti dati personali (es. concorsi o a selezioni pubbliche) nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Art. 15 Dati relativi a concorsi e selezioni

La diffusione, che l'Arpa può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, ha ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli ammessi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti).

Art. 16 Richiesta di comunicazione e di diffusione dei dati

Ogni richiesta rivolta all'Agenzia da soggetti privati finalizzata ad ottenere informazioni sul trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali, anche contenuti in banche dati, deve essere formulata per iscritto e debitamente motivata. In essa debbono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la richiesta si riferisce. La richiesta deve altresì indicare le norme di legge o regolamento che rappresentano il presupposto giuridico per la sua formulazione.

Le richieste di comunicazione e di diffusione dei dati, provenienti da altri enti pubblici od amministrazioni, sono soddisfatte ai sensi di legge o di regolamento ovvero quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, o dell'Ente.

Non è consentita la comunicazione e diffusione di dati sensibili, salvo che nei casi specificati dalla legge.

Art. 17 Consenso

Ai sensi dell'art 7 del Regolamento europeo in materia di privacy, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell'interessato è espresso nel contesto di una dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, che riguarda anche altre materie, la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile.

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Per le pubbliche amministrazioni la base normativa sostituisce il presupposto del consenso, pertanto i soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.

Il Regolamento consente agli enti pubblici il recupero delle fonti vigenti, pertanto le autorizzazioni ed i provvedimenti generali adottati dal Garante, se compatibili con il nuovo quadro giuridico mantengono validità ed efficacia.

Art. 18 Diritto all'oblio

E' il diritto di ogni individuo ad essere dimenticato per fatti che lo riguardano e che in passato sono stati oggetto di cronaca.

Al venir meno dello scopo rispetto al quale i dati sono stati raccolti, l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali. Il Titolare dal trattamento ha l'obbligo di cancellare i dati personali resi pubblici, con la tecnologia disponibile, chiedendo la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati medesimi. Il Garante sottolinea che gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare dal trattamento se i dati sono trattati solo sulla base del consenso, se non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti, se sono trattati illecitamente o se l'interessato si oppone legittimamente al loro trattamento.

Art. 19 Entrata in vigore – Pubblicità

Il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento del Direttore Generale, viene pubblicato per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Agenzia ed entra in vigore l'undicesimo giorno. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito Internet e Intranet dell'Agenzia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.